MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

FARMACOSMO S.P.A.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 dicembre 2022

Rev.	Descrizione	Data emissione
00	Adozione del Modello	29.12.2022
01	Aggiornamento del Modello	26.09.2025

INDICE

PARTE GENERALE

1. LA NORMATIVA

1.1.Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica…… ...1

1.2.L'elenco dei reati presupposto della responsabilità *ex* 231…….3

1.3.Reati commessi all'estero……....16

1.4.Le sanzioni previste……..17

1.4.1. Le sanzioni pecuniarie……17

1.4.2. Le sanzioni interdittive……...18

1.4.3. La confisca…….19

1.4.4. La pubblicazione della sentenza di condanna…….20

1.5.Delitti tentati……....20

1.6.L'esenzione dalla responsabilità *ex* 231……..20

1.7.Linee guida di Confindustria……....23

1.8.La responsabilità da reato nei gruppi di imprese……...29

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1.Finalità del Modello…….29

2.2.La nozione di rischio accettabile……..30

2.3.Le fasi di predisposizione del Modello…….31

2.4.Adozione e destinatari del Modello……..35

2.5.Modifiche e integrazioni del Modello……..37

2.6.Struttura del Modello……...37

3. IL CODICE ETICO……...38

4. ATTIVITA' E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE "RISCHIO REATO"…….39

5. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO……...42

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Requisiti, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza…….46
6.2. Flussi periodici informativi all'Organismo di Vigilanza……..48
6.3. Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza…….50
6.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari……51

7. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE……..52

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. Premessa…….53
8.2. Violazioni del Modello……54
8.3. Misure nei confronti dei dipendenti…….54
8.4. Misure nei confronti degli amministratori……...55
8.5. Misure nei confronti dei sindaci……..56
8.6. Misure nei confronti di consulenti, partner commerciali e terzi in generale…….56

9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE ……56

10. WHISTLEBLOWING……..57

PARTE GENERALE

1. LA NORMATIVA

1.1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Il decreto legislativo 231/2001, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione (cfr. Allegato 1).

Tale decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.). La sanzione amministrativa può essere applicata all'ente esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal Legislatore. In particolare, deve crearsi una situazione in cui la commissione di un determinato reato – rientrante tra quelli tassativamente previsti dal decreto - è stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio della società/ente[1] da

[1] Si precisa che il termine società, *species* del termine ente (come sopra specificato, al pari di associazione, consorzio…), viene utilizzato all'interno di questo modello organizzativo spesso anche come sinonimo di ente.

soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti). La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.
Per quanto attiene ai **presupposti oggettivi** della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 ritiene l'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria anche i soggetti che intrattengono con la società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, quali criteri di ascrizione della responsabilità dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi.
L'interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva *ex ante* (a monte dell'evento): l'interesse attiene al tipo di

attività che viene realizzata e deve pertanto trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'ente, senza richiedere che l'utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è dunque verificabile solo *ex post*.

La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione degli illeciti il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci. Tra le sanzioni comminabili quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.2. L'elenco dei reati presupposto della responsabilità *ex* 231

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono tassativamente indicati nel D. Lgs. 231/2001. Essi sono: i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24); i delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis); i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); i reati societari (art. 25-ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); i reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); i reati in tema di abusi di mercato (art. 25-sexies e art. 187-quinquies TUF); i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25-septies); i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25-octies); i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, trasferimento fraudolento di valori e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1); i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); il reato di

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies); i reati ambientali (art. 25-undecies); il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies); i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies); i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies); i reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies); i reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies); i reati relativi al riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies); una serie di reati (dall'associazione a delinquere, al traffico di stupefacenti, a talune fattispecie di ostacolo alla giustizia) a condizione che siano commessi in modalità transnazionale (c.d. reati transnazionali).

Il D. Lgs. 231/01 inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25; per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati si è tuttavia notevolmente ampliata. Questo l'insieme dei reati attualmente richiamati dal D. Lgs. 231/01, da cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente:

1) **Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione** (Artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001):

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, legge n. 898/1986);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);

se commessi in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea;

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);

rispetto a tali ultime tre fattispecie solo se "il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea".

2) **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001):

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 105/2019, convertito nella legge n. 133 del 2019);
- estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

3) **Delitti di criminalità organizzata** (Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

4) **Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5) **Reati contro l'industria e il commercio** (Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

6) **Reati societari** (Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023).

7) **Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001):

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);

- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- pentimento operoso (D. Lgs. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

8) **Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 25-quater.1 D. Lgs. 231/2001):

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

9) **Reati contro la personalità individuale** (Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);

- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

10) **Reati di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato** (Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001 e Art. 187-quinquies TUF):

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

11) **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma terzo, c.p.).

12) **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001):

- ricettazione (648 c.p.);
- riciclaggio (648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.).

13) **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (Art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001):

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);

- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

14) **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-octies.1, comma 2, D. Lgs. 231/2001):

- Altre fattispecie.

15) **Reati in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001):

- reati di cui all'art. 171, comma 2, commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941, comma 3);
- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1, lett. a-bis);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri

o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n. 633/1941).

16) **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (Art. 25-decies D. Lgs. 231/2001):

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

17) **Reati ambientali** (Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001):

- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

18) **Reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001):

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998).

19) **Reati di razzismo e xenofobia** (Art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001):

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

20) **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001):

- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);
- frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).

21) **Reati tributari** (Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d. lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d. lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, d. lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, d. lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d. lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d. lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d. lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, d. lgs. n. 74/2000).

22) **Reati in materia di contrabbando** (Art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001):

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);

- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- reati previsti dal D. Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise).

23) **Reati contro il patrimonio culturale** (Art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/2001):

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

24) **Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (Art. 25-duodevicies D. Lgs. 231/2001):

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

25) **Reati transnazionali** (Legge n. 146/2006):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis c.p.).

Pare opportuno precisare che siffatti reati possono determinare la responsabilità dell'ente alla sola condizione che siano connotati dal carattere della "transnazionalità". Per potersi definire transnazionale il reato deve essere stato commesso da un gruppo criminale organizzato e deve altresì ricorrere una delle seguenti circostanze:

- che il reato sia commesso in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In assenza dei suddetti requisiti le sanzioni derivanti dalla commissione dei reati anzidetti continueranno a riguardare solo le persone fisiche che li hanno commessi.

1.3. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

a. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;

b. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

c. l'ente risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-duodevicies del D. Lgs.

231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

d. l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;

e. nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.4. Le sanzioni previste

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

1.4.1. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

a. determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;

b. attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) e un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

a. della gravità del fatto;

b. del grado della responsabilità dell'ente;

c. dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

1.4.2. Le sanzioni interdittive

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie e hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali sanzioni, il giudice deve tener conto dell'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b. in caso di reiterazione degli illeciti.

La categoria delle sanzioni interdittive ricomprende le seguenti misure:

a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli eventualmente già concessi;

e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

a. in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
b. in caso di profitto di rilevante entità;
c. in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, che, laddove sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice (ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2001), in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

1.4.3. La confisca

È una sanzione obbligatoria, principale e generale, applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.
Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Sul punto, bene precisare che il decreto legislativo n. 231/2001 prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è disciplinata dall'art. 6, quinto comma, che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato

presupposto e carattere preventivo, atteso che neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.
L'art. 15, quarto comma, prevede poi la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività di impresa allorquando questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione).
Infine, l'art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittive.

1.4.4. La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
Tale pubblicazione è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

1.5. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I, Sezione III, del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6. L'esenzione dalla responsabilità *ex* 231

Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di escludere la

“colpa” dell’ente e, conseguentemente, di impedire l’applicazione delle sanzioni a suo carico.

In particolare, gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono i **criteri di imputazione soggettiva** dell’illecito all’ente. Tali criteri **differiscono in base alla funzione svolta dall’autore del reato**.

Se si tratta di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, si presume la responsabilità dell’ente, a meno che lo stesso dimostri che:

1) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;
2) il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.

La responsabilità dell’ente è presunta qualora l’illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull’ente l’onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Diversamente, la responsabilità dell’ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l’illecito non ricopra funzioni apicali all’interno del sistema organizzativo aziendale; l’onere della prova ricade in tal caso sull’organo accusatorio.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l’ente è responsabile se l’accusa riesce a dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione del modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal Legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.
La mera adozione del modello da parte dell'organo dirigente (il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico, titolare del potere gestorio) non è in ogni caso sufficiente a determinare l'esenzione dalla responsabilità dell'ente; è necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del modello, il Legislatore, all'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:
a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, D. Lgs. 231/2001, richiede:
a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 6 del decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto

con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.7. Linee guida di Confindustria

A seguito dei numerosi interventi legislativi, che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa delle società ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi.

L'ultima versione delle linee guida è stata approvata nel mese di giugno 2021 e tiene conto delle novità legislative, giurisprudenziali e delle prassi applicative nel frattempo intervenute.

Tale aggiornamento era atteso da tempo, posto che l'ultima revisione era intervenuta nel lontano 2014.

Leggendo l'introduzione delle linee guida, emerge sin da subito la loro finalità: "*offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231*".

E ancora: "*Le linee guida (...) mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle linee guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice. Questi compie un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito*".

In tale prospettiva, come precisa Confindustria, è di fondamentale importanza, affinchè al modello sia riconosciuta efficacia esimente, che l'impresa compia una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo.

Il modello non deve quindi rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione; lo stesso "*deve vivere nell'impresa, aderire alle caratteristiche delle sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa*".

Confindustria auspica che le soluzioni indicate nelle linee guida continuino a ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello e che la giurisprudenza valorizzi i costi e gli sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231.
Qui di seguito si analizzano le principali novità.

Tassatività dell'elenco dei reati-presupposto

Nel primo capitolo relativo ai "lineamenti della responsabilità da reato dell'ente", le linee guida evidenziano che il principio di tassatività dei reati presupposto potrebbe essere messo in discussione, a seguito dell'introduzione della fattispecie di auto-riciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.). Ed infatti, a fronte di un orientamento che vedrebbe limitata la responsabilità da reato ai soli casi in cui il delitto base dell'autoriciclaggio sia anche uno dei reati-presupposto previsti espressamente dal decreto 231/2001, vi sarebbe anche un secondo indirizzo per il quale, invece, la responsabilità sarebbe estesa anche ad ulteriori fattispecie incriminatrici, da cui è derivato il provento illecito.
Conseguenza di quest'ultimo orientamento dottrinale sarebbe quella di rendere il catalogo dei reati presupposto irrimediabilmente aperto (e non più un *numerus clausus*), con la conseguente difficoltà – se non impossibilità – per le imprese di predisporre adeguate misure di prevenzione tali da considerare il ginepraio di profili di rischiosità rilevante in ottica 231.
La preoccupazione manifestata da Confindustria era stata già espressa mediante la Circolare n. 19867 del 15 giugno 2015 (emanata infatti all'indomani dell'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio) e fa seguito alle riserve sollevate con riferimento al caso – in parte sovrapponibile – dei reati associativi (sui quali la stessa giurisprudenza ha considerevolmente evocato la necessità di rispettare il principio di tassatività).

Interesse e vantaggio

Nello stesso capitolo, con riferimento all'annosa vicenda circa la corretta interpretazione delle nozioni di interesse e vantaggio dell'ente (necessari, anche alternativamente, affinché quest'ultimo possa essere ritenuto responsabile dell'illecito), le linee guida hanno inteso richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità.

Secondo l'impostazione tradizionale l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinchè l'ente sia responsabile, è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa. Al riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta. Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici – soprattutto di carattere patrimoniale – tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo, anche in termini di risparmio di spesa.

Le sanzioni interdittive

In tema di sanzioni previste in punto di responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti ex D. lgs. 231/2001, le linee guida hanno aggiornato la sezione dedicata alle misure interdittive, in considerazione delle modifiche apportate dalla legge 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti). La citata normativa ha infatti previsto, per determinate fattispecie incriminatrici contro la Pubblica Amministrazione, una differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale (nel qual caso la durata della sanzione sarà compresa tra i quattro e i sette anni) o da un soggetto subordinato (tra due e quattro anni). A livello sanzionatorio si sono quindi distinte due forbici edittali a seconda della qualifica del reo.

Sistema integrato di gestione dei rischi

Nel secondo capitolo, dedicato all'"Individuazione dei rischi e protocolli", Confindustria introduce un nuovo paragrafo finalizzato alla valorizzazione dei sistemi integrati di gestione dei rischi.

È noto che il modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto 231 spesso incrocia altri sistemi di prevenzione e gestione di rischi già previsti e implementati nell'organizzazione aziendale.

La previsione di una compliance integrata è considerata uno strumento in grado di ovviare alle disfunzioni derivanti dall'approccio tradizionale (come la duplicazione delle attività

o i disallineamenti informativi), migliorando così l'efficienza e l'efficacia dei controlli e delle procedure.
Più in particolare, il passaggio ad una compliance integrata potrebbe permettere agli enti di:

- razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.);
- migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di compliance;
- facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l'esecuzione di risk assessment congiunti e la manutenzione periodica dei programmi di compliance.

In tale prospettiva un approccio integrato dovrebbe, quindi, contemplare procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive.
A tal fine, si incentivano meccanismi di coordinamento e collaborazione tra i principali soggetti aziendali interessati, tra i quali, a titolo esemplificativo, il Dirigente Preposto, la funzione Compliance, l'Internal Audit, il Datore di Lavoro, il responsabile AML (per le imprese che ne sono tenute), il Collegio Sindacale, il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e l'Organismo di Vigilanza.

Per quanto qui di maggiore interesse, bene mettere in evidenza che il modello 231 deve coordinarsi con:

- i sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale → a titolo esemplificativo il Tax Control Framework;
- gli adempimenti inerenti la legislazione prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza su lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008;
- i sistemi di certificazione → per migliorare l'efficienza dei modelli organizzativi richiesti dal decreto 231, sarà importante valorizzare la sinergia con la documentazione (articolata di solito in manuali interni, procedure, istruzioni operative e registrazioni) dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica (UNI-INAIL o OHSAS 18001 o ISO 45001), ambientale (EMAS o ISO14001), di sicurezza informatica (ISO 27001), di qualità (ad esempio ISO 9001, nonché le

altre norme volontarie distinte per tipologia di prodotti e/o servizi offerti) e anticorruzione (ISO 37001).

Organismo di Vigilanza

Come noto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento deve essere affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Tali requisiti, precisano le linee guida, vanno intesi in relazione alla funzionalità dell'organismo di vigilanza (di seguito anche solo "O.d.V.").

Il primo dei due requisiti va inteso nel senso che la posizione dell'O.d.V. nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente. Inoltre, la giurisprudenza ha affiancato al requisito dell'autonomia quello dell'indipendenza.

Tali requisiti sembrano assicurati riconoscendo all'organismo in esame una posizione autonoma e imparziale, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico, nonché la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal Legislatore.

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi.

Diversamente, infatti, potrebbe esserne minata l'obiettività di giudizio come organo all'atto delle verifiche sui comportamenti e sul modello.

Come infatti è stato evidenziato dalla giurisprudenza, per essere efficiente e funzionale "*l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche*" (G.i.p. Tribunale Roma, 4 aprile 2003).

Peraltro, è ovvio che se l'organismo di vigilanza ha composizione collegiale mista, poiché vi partecipano anche soggetti interni all'ente - preferibilmente privi di ruoli operativi - da questi ultimi non potrà pretendersi una assoluta indipendenza. Dunque, il grado di indipendenza dell'organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Nell'ipotesi di organismo di vigilanza a composizione monocratica, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi in capo all'eventuale componente interno dovrebbe

essere attentamente valutata con riguardo alla titolarità sia di compiti operativi, che di eventuali funzioni di controllo già esercitate nell'ambito dell'ente.
Il modello di organizzazione e gestione, quindi, non deve sovrapporre la figura del controllore e del controllato: i compiti dell'organismo di vigilanza non possono essere esercitati nei propri confronti, ma esigono che il soggetto vigilato sia distinto dal componente dell'O.d.V.

Da ultimo, le linee guida di Confindustria mettono in evidenza "i passi operativi" che l'ente deve compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal decreto 231:

- inventariazione degli ambiti aziendali di attività;
- analisi dei rischi potenziali;
- valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi → il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un livello accettabile. Si tratta di progettare quelli che il decreto 231 definisce "*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono: a) codice etico; b) sistema organizzativo; c) procedure manuali ed informatiche; d) poteri autorizzativi e di firma; e) sistemi di controllo integrato e di gestione; f) comunicazione al personale e sua formazione.
Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: a) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; b) applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); c) documentazione dei controlli; d) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure/protocolli previste/i dal modello; e) individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza: autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione; f) previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie; g) obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del modello adottato che, per converso, deve tener conto, irrinunciabilmente, della concreta e specifica realtà societaria di riferimento.

1.8. La responsabilità da reato nei gruppi di imprese

Il Decreto Legislativo 231/2001 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese, nonostante tale fenomeno sia ampiamente diffuso.

Considerando che il gruppo non può ritenersi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del D. Lgs. 231/2001, occorre interrogarsi sull'operatività dei modelli organizzativi in relazione a reati commessi da soggetti appartenenti a una simile aggregazione di imprese.

Come evidenziato anche dalla Linee Guida di Confindustria nella loro ultima versione aggiornata, la *holding*/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Finalità del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Farmacosmo S.p.A. (di seguito anche solo "**Farmacosmo**" o la "**Società**") di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo "**Modello**") si inserisce nella più ampia politica di impresa della Società volta a promuovere i valori dell'etica e del rispetto della legalità nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Lo scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001,

mediante l'individuazione delle attività aziendali esposte a rischio reato e la loro conseguente proceduralizzazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Farmacosmo mira a sensibilizzare tutti i componenti degli organi societari, i dipendenti e chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse di Farmacosmo alla gestione trasparente della Società.

Attraverso l'adozione del Modello, Farmacosmo intende perseguire le seguenti finalità:

- diffondere una cultura di impresa improntata al rispetto dei valori dell'etica e della legalità;
- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- determinare nei destinatari del Modello (sulla definizione di destinatari si veda il successivo par. 2.4.) la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello e in presenza di determinati presupposti, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire ai destinatari del Modello che Farmacosmo condanna fortemente tali forme di comportamento illecito, atteso che le medesime sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, tramite un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

2.2. La nozione di rischio accettabile

Nella predisposizione del Modello assume particolare importanza il concetto di rischio accettabile, il quale si rivela un concetto critico nella predisposizione del Modello. Ai fini dell'applicazione delle norme del decreto è infatti fondamentale definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato.
In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se

non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello e i controlli adottati.

2.3. Le fasi di predisposizione del Modello

Il processo di definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Farmacosmo si è articolato nelle fasi qui di seguito descritte.

Fase I: Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite l'analisi della documentazione societaria rilevante, della struttura e dell'organizzazione della Società, nonché delle attività svolte dalle varie funzioni aziendali e dei processi in cui tali attività risultano articolate.

Fase II: "Risk Assessment": Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio reato"

In tale fase si è proceduto, soprattutto per il tramite di interviste con le varie funzioni aziendali, a una dettagliata e accurata mappatura di tutte le attività della Società, articolata sulla base dei processi aziendali, al fine di individuare:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare, è stata effettuata un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività aziendale, intesa a verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione dei poteri e delle competenze tra le varie funzioni aziendali, sia la probabilità o meno della commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

In ragione dell'attività di Farmacosmo S.p.A., si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio in relazione a talune tipologie di reato, e precisamente: i delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione; i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati; i delitti di criminalità organizzata; i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento con riferimento ai reati di contraffazione; i delitti contro l'industria e il commercio; i reati societari; i reati contro la personalità individuale in riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; i reati di abuso di mercato; i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori; i delitti in materia di violazione del diritto d'autore; il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; i reati ambientali; il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; i reati tributari.

Per quanto invece attiene ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ai reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ai reati di razzismo e xenofobia, ai delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, ai reati di contrabbando e in materia di accise, ai reati contro il patrimonio culturale, ai reati relativi al riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici e ai reati transazionali si è ritenuto che la specifica attività svolta da Farmacosmo non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico della Società, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i dipendenti, i collaboratori e i partner commerciali al rispetto dei valori di solidarietà, di tutela della personalità individuale, di correttezza, di trasparenza, di

moralità, di rispetto delle leggi e dei provvedimenti delle autorità pubbliche (e, *in primis*, dell'Autorità Giudiziaria).

L'identificazione delle aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 è stata effettuata, come anticipato, mediante interviste condotte da soggetti competenti e provvisti delle migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività.

Fase III: Valutazione delle procedure e dei presidi al rischio già essere

In tale fase, sulla base dei rischi identificati nella fase di individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a rischio reato, si è proceduto alla mappatura e alla verifica delle procedure e dei meccanismi di controllo esistenti, delle prassi aziendali e dei presidi in essere, al fine di valutare la loro adeguatezza e la loro efficacia quali misure atte a evitare o, quantomeno, a limitare i rischi della commissione dei reati.

Fase IV: Gap Analysis

In tale fase sono stati comparati i presidi, le misure di protezione e i sistemi di controllo eventualmente esistenti e adottati all'interno della Società con quelli imposti dal dettato normativo e, alla luce di ciò, sono state individuati gli elementi di criticità, le carenze del sistema esistente o che necessitano, comunque, di un adeguamento. Nei casi in cui sono state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente presidiate si è provveduto ad individuare, con il supporto dei soggetti responsabili di tali attività, gli interventi che risultassero più efficaci ed idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero anche solo di fatto rispettate nella pratica operativa.

Fase V: Definizione dei Protocolli

Sono stati definiti i protocolli di controllo, ossia un insieme di regole frutto di una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio. Tali protocolli sono finalizzati a regolamentare i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento delle attività sensibili e dei processi strumentali, al fine di garantire l'attuazione di controlli idonei a prevenire la commissione dei reati presupposto.

I protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato e sono stati sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio per la loro valutazione e approvazione.
I protocolli sono tra l'altro ispirati all'esigenza di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, per consentire di comprenderne la motivazione sottostante.
Un efficace sistema di protocolli non può poi prescindere dal raffronto con il sistema di procure e deleghe in essere, al fine di accertare la coerenza del conferimento dei poteri rispetto ai processi decisionali disciplinati.
A tal fine, Farmacosmo intende uniformarsi al principio in forza del quale solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possono assumere impegni verso i terzi in nome e per conto della società di appartenenza.
Farmacosmo ha così messo a punto un sistema coerente che attribuisce ad ogni soggetto poteri corrispondenti alla posizione gerarchica ricoperta.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il Codice Etico, improntato alle esigenze espresse nel D. Lgs. 231/01 e ispirato alla sana, trasparente e corretta gestione societaria, Codice Etico che Farmacosmo, periodicamente, sottopone a revisione ed aggiornamento, adeguandolo alle esigenze dello stesso D. Lgs. 231/2001.

Fase VI: Predisposizione del Modello

All'esito di tali attività, si è proceduto alla stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, corredato dei relativi allegati, tenendo in considerazione, oltre alle prescrizioni del decreto, anche le linee guide elaborate in materia da Confindustria.
Si sottolinea che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette linee guida non inficia la validità del Modello. Il Modello adottato dall'ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società e, pertanto, lo stesso può anche discostarsi dalle relative linee guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

2.4. Adozione e destinatari del Modello

Farmacosmo S.p.A. è una realtà nativa-digitale attiva nel mondo dell'e-commerce. La Società opera nel settore della vendita di prodotti per la salute e per la cura e il benessere della persona, con una particolare specializzazione nei prodotti c.d. "Health, Pharma & Beauty". Costituita nell'ottobre del 2012, la Società commercializza principalmente on-line, sin dalla fine del 2013, i prodotti tramite la propria piattaforma web avente il seguente dominio www.farmacosmo.it (di seguito anche solo la "Piattaforma Web").

Dopo una fase iniziale di commercializzazione di integratori e prodotti cosmetici, la Società ha ampliato la gamma dei prodotti offerti, includendo, tra gli altri, parafarmaci, prodotti per la cura e il benessere della persona e prodotti di veterinaria (pet), consolidando nel tempo il proprio posizionamento come e-retailer nel segmento dell'e-commerce di prodotti "Health, Pharma & Beauty".

L'attività di vendita on-line di prodotti parafarmaceutici è stata avviata a seguito dell'acquisto della licenza di una parafarmacia fisica nel 2016 (attualmente sita in Napoli, via Ierace 8/10), parafarmacia che, ai sensi della normativa rilevante in materia, rappresenta un requisito strumentale per la vendita on-line di prodotti parafarmaceutici.

La Società presenta un'anima da "software house", atteso che la stessa si avvale di un ecosistema di software di proprietà sviluppati internamente a supporto di tutte le attività operative, oltre che delle decisioni di sviluppo del business.

Forte del know-how tecnologico, della Piattaforma Web e degli investimenti fatti sui processi interni e sul capitale umano, Farmacosmo si prefigge, in tutte le fasi del proprio modello di business, l'obiettivo di operare come una realtà interamente digitale e verticale nel mondo "Health, Pharma & Beauty".

Farmacosmo si propone al mercato come un interlocutore in grado di intercettare le esigenze della propria clientela (sostanzialmente, gli utenti della Piattaforma Web), fornendo al cliente la miglior soluzione grazie all'ampia gamma di prodotti ed instaurare relazioni di durata con il cliente finale grazie alla rapidità nei tempi di consegna e alle attività di assistenza clienti.

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri clienti, del lavoro dei propri dipendenti e dei propri collaboratori, dei rapporti con partner e fornitori.

Farmacosmo è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner.
E' infatti convinzione della Società che l'adozione del Modello costituisca un valido strumento di sensibilizzazione e formazione etica di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente, affinchè tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività, in modo da prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto *ex* 231.
In conformità a quanto dispone l'art. 6, primo comma, lett. a), del D. Lgs. 231/2001, che richiede che il Modello debba essere adottato dall'organo dirigente, Farmacosmo S.p.A. ha adottato il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 dicembre 2022.
Farmacosmo S.p.A. ha istituito l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
A seguito della sua adozione, questo Modello diviene regola imperativa per Farmacosmo S.p.A., per i componenti degli organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti), per il management e i dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società (collaboratori, consulenti, fornitori, partner, …) (di seguito anche solo i "**Destinatari**").

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Farmacosmo si applica:
1. ai soggetti in posizione apicale facenti capo a Farmacosmo (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società) e a coloro che esercitano, anche di fatto, tali poteri;
2. ai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (o soggetti in posizione subordinata) facenti capo a Farmacosmo, intesi come coloro che eseguono, nell'interesse della Società, le decisioni assunte dagli organi di vertice (a titolo esemplificativo, i dipendenti);
3. a chiunque operi in nome e per conto di Farmacosmo o comunque sotto il suo controllo;

4. alle Società e/o ai soggetti che svolgono prestazioni di servizio, nell'interesse di Farmacosmo, in forza di contratti ritualmente sottoscritti e nei limiti di quanto, ivi specificamente, previsto (a titolo esemplificativo: professionisti, fornitori, assicurazioni, consulenti, partner industriali e commerciali …).

2.5. Modifiche e integrazioni del Modello

L'art. 6, comma 1, d. lgs. 231/2001 statuisce che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato ed efficacemente attuato, a cura dell'organo dirigente, con la conseguenza che, in ossequio al dettato normativo, ogni modifica e integrazione del Modello organizzativo è rimessa all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di Farmacosmo S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza di Farmacosmo S.p.A. ha ovviamente facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione di Farmacosmo S.p.A. eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Modello.

2.6. Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Farmacosmo S.p.A., elaborato tenendo conto delle linee guida di Confindustria, è costituito da:

- una Parte Generale, che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'organismo di vigilanza;
- una Parte Speciale, focalizzata sull'individuazione delle aree di attività e dei processi strumentali ritenuti sensibili e sulla predisposizione di norme di comportamento e di altri strumenti di controllo (protocolli) ritenuti rilevanti in relazione ai reati da prevenire.

Nella predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Farmacosmo S.p.A. si è ovviamente tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti presso la Società, idonei, come tali, a valere, altresì, quali misure di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il Modello *ex* D. Lgs. n. 231/2001 si inserisce quindi nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in Società, sistema che intende integrare con i seguenti elementi:

- la mappatura delle attività e dei processi strumentali aziendali sensibili rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, da sottoporre a costante analisi e monitoraggio periodico;
- le regole di comportamento, le istruzioni operative e le procedure dirette a regolamentare le attività e i processi aziendali individuati come sensibili, giacchè implicanti un potenziale rischio di commissione dei reati presupposto;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, garantito dalla presenza di un sistema di attribuzione dei poteri che definisce limiti precisi al potere decisionale delle persone e garantisce la separazione tra chi propone e chi autorizza, tra chi esegue e chi controlla e, conseguentemente, l'assenza in azienda di soggetti con potere assoluto e incondizionato su un intero processo;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, al quale demandare il compito di vigilare sul corretto funzionamento del modello e sulla sua efficace attuazione;
- i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- le regole e le responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello, nonché per la verifica relativa al funzionamento e all'attuazione del Modello;
- il Codice Etico, finalizzato a stabilire i principi etici e le regole di condotta cui si ispirano o devono essere ispirati i comportamenti di tutti i soggetti che operano per conto e nell'interesse di Farmacosmo S.p.A.;
- il sistema disciplinare, diretto a sanzionare la violazione o l'omessa applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dei Destinatari;
- l'attività di sensibilizzazione, formazione, informazione e divulgazione nei confronti del Modello rivolta a tutti i Destinatari dello stesso.

3. IL CODICE ETICO

Farmacosmo S.p.A. intende improntare lo svolgimento della propria attività al rispetto non solo delle normative vigenti, ma anche di principi etici condivisi. A tal fine, la stessa si è dotata di un Codice Etico, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione

in data 29 dicembre 2022, volto a definire una serie di principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e a cui intende uniformarsi.
Farmacosmo esige l'osservanza e il rispetto di tali principi di deontologia aziendale da parte degli organi societari, del management e dei propri dipendenti, di tutti coloro che cooperano a qualsivoglia titolo al perseguimento dei fini aziendali e di tutti coloro che intrattengono con la stessa relazioni commerciali.
I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato da Farmacosmo, pur presentando il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.
Si rende opportuno precisare che il Codice Etico ha una portata di carattere generale, rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte di Farmacosmo allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e ai quali intende uniformarsi. Diversamente, il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, qualora commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa dell'ente. Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo (cfr. Allegato 2).

4. ATTIVITA' E PROCESSI AZIENDALI A POTENZIALE "RISCHIO-REATO"

A seguito dell'analisi preliminare del contesto aziendale sono state individuate le attività nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal decreto (c.d. attività "sensibili"), nonché i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cosiddetti processi "strumentali").

In particolare, in funzione dell'attività aziendale di Farmacosmo, in sede di analisi preliminare ci si è focalizzati maggiormente sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio in relazione a talune tipologie di reato, e precisamente: i reati contro la Pubblica

Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione; i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati; i delitti di criminalità organizzata; i delitti di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento con riferimento ai reati di contraffazione; i delitti contro l'industria e il commercio; i reati societari; i reati contro la personalità individuale in riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; i reati di abuso di mercato; i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori; i delitti in materia di violazione del diritto d'autore; il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; i reati ambientali; il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; i reati tributari.

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Farmacosmo S.p.A., sono stati identificate le seguenti attività sensibili e i seguenti processi strumentali:

1. Richiesta, ottenimento e gestione di finanziamenti, contributi, benefici, sovvenzioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici (nazionali o comunitari) o di enti privati;
2. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione funzionali all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze e certificazioni per l'esercizio dell'attività aziendale;
3. Gestione delle ispezioni/verifiche/accertamenti da parte di enti della Pubblica Amministrazione, di organi di controllo (nazionali e comunitari) e di enti di certificazione privata;
4. Gestione degli omaggi, delle erogazioni liberali per iniziative umanitarie o di solidarietà e delle sponsorizzazioni;
5. Gestione delle attività di marketing;
6. Gestione delle spese di rappresentanza, dei rimborsi spese e dei benefit/mezzi aziendali in dotazione;

7. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, nomina dei legali e coordinamento delle loro attività, nonché gestione dei crediti;
8. Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze;
9. Instaurazione e gestione delle partnership;
10. Gestione dei rapporti infragruppo;
11. Gestione dei rapporti con i clienti e gestione delle vendite;
12. Pianificazione finanziaria, gestione dei flussi finanziari e della cassa contante;
13. Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni sul capitale;
14. Compimento di operazioni con parti correlate di interesse diretto o indiretto per gli amministratori;
15. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
16. Gestione della logistica in outsourcing;
17. Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
18. Gestione della proprietà intellettuale – Gestione di marchi, brevetti, disegni e modelli industriali e delle concessioni di licenze;
19. Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni delle Autorità di Vigilanza;
20. Gestione dei rapporti con gli organi sociali e di controllo (Collegio Sindacale e Società di Revisione), nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui il Collegio Sindacale e la Società di Revisione esercitano il controllo;
21. Gestione degli adempimenti fiscali – Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali e predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
22. Gestione delle informazioni privilegiate;
23. Gestione dell'informativa pubblica (rapporti con investitori, EGA, agenzie di rating e media, predisposizione di documenti informativi, comunicati stampa, materiale informativo, organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
24. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
25. Gestione degli adempimenti in materia ambientale;

26. Gestione dei sistemi informatici aziendali e degli adempimenti in materia di trattamento e conservazione dei dati personali e gestione dei software ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

Un'analisi dettagliata del potenziale profilo di rischio reato associato alle attività sensibili e ai processi strumentali sopra indicati è riportata nella parte speciale, ove, con riferimento a ciascuna categoria dei reati presupposto, vengono dettagliatamente mappate le attività sensibili e i processi aziendali a rischio reato.

È attribuito al vertice aziendale, con il supporto dell'organismo di vigilanza, il compito di garantire l'aggiornamento continuo della mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali, da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale e/o di aggiornamento normativo.

5. PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ferme restando le finalità peculiari descritte al precedente paragrafo 2.1 e relative al D. Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già in essere in azienda e adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi societari nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, quali strumenti specifici diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, Farmacosmo ha individuato le componenti qui di seguito descritte.

Sistema organizzativo e separazione dei ruoli

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; ii) separazione dei ruoli, ovvero le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare

sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.
Al fine di garantire tali requisiti, Farmacosmo si è dotata di strumenti organizzativi (organigramma, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di: i) conoscibilità all'interno della Società; ii) previsione di specifiche linee di riporto; iii) formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.

Deleghe di poteri

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società (c.d. procure speciali o generali). Il sistema di deleghe deve rispettare le seguenti condizioni: a) la delega deve risultare da atto scritto recante data certa; b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità e esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.
A tal fine, la Società si impegna a garantire l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate.

Sistema procedurale

Le policies, le procedure e le istruzioni di lavoro messe in atto da Farmacosmo S.p.A. nello svolgimento della propria attività hanno come obiettivo la definizione di precise linee guida e indicazioni operative per la gestione delle attività e dei processi aziendali sensibili. Il sistema procedurale rappresenta lo strumento principale con cui i responsabili delle varie funzioni aziendali indirizzano e controllano la gestione aziendale, delegando alla prassi operativa, da svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure, il governo delle singole operazioni, intendendo come tali le unità minime di lavoro che compongono un'attività.

Tale sistema procedurale è ovviamente dinamico per definizione, atteso che lo stesso è soggetto alle mutabili esigenze operative e gestionali dell'azienda, tra cui, a mero titolo esemplificativo, cambiamenti organizzativi, mutate esigenze di business, modifiche nei sistemi normativi di riferimento, etc…
La dinamicità del sistema procedurale implica il suo costante aggiornamento.
Il livello di formalizzazione del sistema procedurale (considerato nel suo complesso), consistente nell'esistenza, nell'accessibilità e nella chiarezza di un quadro generale di riferimento che permetta a tutti i soggetti rilevanti di orientarsi in modo univoco nella gestione delle attività aziendali, costituisce, di per sé, un indicatore significativo delle capacità di presidio organizzativo della Società.

Le procedure interne formalizzate a supporto dei processi e delle attività operative hanno le seguenti caratteristiche: i) adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività; ii) regolamentazione delle modalità e delle tempistiche di svolgimento delle attività; iii) chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; iv) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); v) oggettivazione dei processi decisionali mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali; vi) previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, …) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

Attività di controllo e monitoraggio

Le attività di controllo e di monitoraggio coinvolgono con ruoli diversi il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza e, più in generale, tutto il personale aziendale.
I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo: i) attività di vigilanza sulla corretta amministrazione della Società,

sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; ii) controlli di linea finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni o l'applicazione delle procedure; iii) revisione interna finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali e alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative; iv) revisione esterna finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili; v) controllo e gestione in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

Tracciabilità

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere specificamente disciplinati i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate o della documentazione giustificativa.

Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di reato (tra le quali riciclaggio e autoriciclaggio), è necessario che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), non solo quelli riferiti alle normali operazioni aziendali (incassi e pagamenti), ma anche quelli afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, …), operazioni straordinarie o sul capitale (fusioni, acquisizioni, cessioni, aumenti di capitale, …).

I principi sono richiamati e descritti risultano coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei a prevenire i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001.

Per tali ragioni, Farmacosmo S.p.A. reputa essenziale garantire la corretta e concreta applicazione dei citati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura.

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi, spetta all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle

funzioni aziendali. A tal fine, detti responsabili dovranno interfacciarsi con continuità con l'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

6.L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Requisiti, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, denominato Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo "**O.d.V.**").

L'O.d.V. svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, è svincolato da qualsivoglia rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale e riporta direttamente ai vertici societari, così da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Il Consiglio di Amministrazione di Farmacosmo S.p.A. ha provveduto a nominare, in occasione dell'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società, un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale.

Nella scelta dei componenti dell'organismo la Società ha tenuto conto del fatto che il suddetto organismo deve essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- **autonomia e indipendenza**: tali requisiti mirano ad assicurare che l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che possa svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. In particolare, i membri dell'O.d.V. non devono: i) essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, o da rapporti di natura patrimoniale, che ne compromettano l'indipendenza o che implichino, in riferimento alle aree di competenza dell'O.d.V., potenziali conflitti di interesse; ii) essere titolari di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

- **professionalità**: l'organismo deve essere dotato di competenze professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;
- **continuità d'azione**: l'organismo è dedicato allo svolgimento dei suoi compiti, è dotato di un opportuno budget e di adeguate risorse umane per poter operare in modo efficace ed efficiente. L'organismo è legittimato ad avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di Farmacosmo che, di volta in volta, dovessero risultare necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, nonché del supporto di consulenti esterni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono, inoltre, possedere adeguati requisiti di onorabilità e non versare in una delle ipotesi di ineleggibilità e di decadenza.
L'O.d.V. è dotato di un budget di spesa che viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione e che sarà a suo uso esclusivo per il periodo in cui resta in carica. L'O.d.V. delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi in possesso dei poteri di firma all'interno di Farmacosmo la sottoscrizione dei relativi impegni.

Quanto alle **funzioni,** all'Organismo di Vigilanza di Farmacosmo è affidato su un piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari dello stesso;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

Da un punto di vista più specificamente operativo, l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad esercitare una pluralità di compiti o attribuzioni, tutti specificamente dettagliati, all'interno del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, di cui lo stesso andrà a dotarsi.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra indicate, all'O.d.V. sono attribuiti i seguenti poteri:

- emanare disposizioni intese a regolare l'attività dell'Organismo;
- accedere a qualsivoglia documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'organismo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo o di aggiornamento del Modello;
- interfacciarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali affinchè questi ultimi gli forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie utili a verificare l'idoneità del modello a prevenire la commissione dei reati presupposto e ad assicurare l'efficace attuazione del modello.

6.2. Flussi periodici informativi all'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 2, lett. d) del d. lgs. n. 231/2001 prescrive che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società debba "*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*".

Gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza rispondono alle seguenti finalità:

i) verificare la concreta idoneità ed adeguatezza del Modello di Organizzazione adottato, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti sanzionati ai sensi del decreto;

ii) verificare l'efficace attuazione del Modello, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del decreto, vale a dire la sua rispondenza alla struttura organizzativa e societaria e/o all'attività aziendale, sì da modificare i contenuti del sistema di gestione e controllo istituito o da introdurre procedure o controlli aggiuntivi o sopprimere strumenti di controllo divenuti inattuabili o ridondanti, in caso di sopravvenuti mutamenti strategici e/o organizzativi;

iii) indicare all'Organismo di Vigilanza l'eventuale esistenza di processi aziendali risultati e/o percepiti come privi in tutto o in parte di presidi adeguati, nonché l'eventuale malfunzionamento di istruzioni operative e/o delle procedure esistenti;

iv) proporre eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare al Modello vigente;
v) favorire lo svolgimento della funzione di aggiornamento del Modello demandata all'Organismo di Vigilanza;
vi) agevolare l'espletamento dell'attività di vigilanza sul rispetto del Modello da parte di tutti i Destinatari, sì da i) verificarne l'effettività, intesa come riscontro della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello adottato e da ii) accertarne, altresì, le eventuali violazioni, in vista dell'applicazione delle sanzioni disciplinari all'uopo introdotte.

I responsabili delle diverse funzioni aziendali di Farmacosmo devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- a fronte della richiesta dell'Organismo di Vigilanza e secondo le modalità dallo stesso stabilite, le informazioni e le attività di controllo svolte, a livello della propria area operativa, utili all'esercizio dell'attività dell'O.d.V. in termini di verifica di osservanza, efficacia ed aggiornamento del Modello e da cui possano emergere alcuni profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n. 231/2001;
- su base periodica, le informazioni identificate nel presente Modello, nonché qualsiasi altra informazione identificata dall'organismo e da questo richiesta alle singole aree organizzative di Farmacosmo. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi indicati dall'O.d.V.;
- qualsiasi altra informazione attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili e il rispetto delle previsioni del decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'O.d.V.. In particolare, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni concernenti:
    - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al decreto, avviate anche nei confronti di ignoti, che coinvolgono Farmacosmo o i suoi dipendenti o i componenti degli organi societari;
    - le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti degli organi societari e/o dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudizio a loro carico per i reati previsti dal decreto;

- le modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello;
- le informazioni relative all'avvio di procedimenti disciplinari, nonché al loro svolgimento e alle eventuali sanzioni irrogate, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- il sistema delle deleghe di funzioni adottato e qualsiasi modifica apportata;
- il sistema dei poteri di firma aziendale e qualsiasi modifica apportata;
- la segnalazione dell'insorgenza di ulteriori tipologie di rischi.

Bene precisare che tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'Organismo di Vigilanza nel corso delle proprie attività di controllo periodiche, attraverso le modalità che riterrà più opportune.

Da ultimo, bene altresì specificare che gli obblighi informativi di cui sopra incombono su sia sui soggetti apicali di Farmacosmo S.p.A., sia sui soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno degli apicali di Farmacosmo S.p.A.
Tali soggetti possono comunicare con l'O.d.V. a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica odv@farmacosmo.it ad uso esclusivo dell'O.d.V. o a mezzo posta ordinaria con comunicazione inviata in busta chiusa all'indirizzo Farmacosmo S.p.A., via Francesco Crispi, n. 92, 80121 - Napoli (NA). In quest'ultimo caso la comunicazione dovrà essere destinata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

6.3. Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Bene innanzitutto rappresentare che sono destinatari degli obblighi di segnalazione: i) i soggetti apicali di Farmacosmo S.p.A.; ii) i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali di Farmacosmo S.p.A.; iii) tutti quei soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse di Farmacosmo S.p.A. nell'ambito delle attività aziendali a rischio a reato *ex* 231 e ai quali la Società ha provveduto a dare adeguata informativa in merito al Modello adottato.
In particolare, tali soggetti devono presentare all'O.d.V. segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231 o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono essere effettuate per iscritto e devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto, precisi e concordanti.
Sebbene l'O.d.V. ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono tuttavia ammesse anche segnalazioni anonime.
I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.
Farmacosmo tutela il segnalante da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute, avvalendosi, a seconda della loro natura, delle diverse funzioni aziendali per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. L'O.d.V. può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione.
All'esito della propria istruttoria, l'O.d.V. assume, motivandole, le decisioni conseguenti.
Laddove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del Modello ovvero l'O.d.V. abbia maturato il fondato sospetto della commissione di un reato, l'O.d.V. procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione.
Le segnalazioni possono essere inviate all'O.d.V. a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica odv@farmacosmo.it ad uso esclusivo dell'O.d.V. o a mezzo posta ordinaria con comunicazione inviata in busta chiusa all'indirizzo Farmacosmo S.p.A., via Francesco Crispi, n. 92, 80121 Napoli (NA). In quest'ultimo caso la comunicazione dovrà essere destinata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

6.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'organismo di vigilanza di Farmacosmo S.p.A. riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, predisponendo una relazione scritta sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
L'organismo di vigilanza di Farmacosmo potrà essere convocato e/o interpellato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione; lo stesso organismo potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza può rivolgere comunicazioni al Consiglio di Amministrazione (o al Presidente dello stesso o all'Amministratore Delegato) e/o al Collegio Sindacale ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e deve comunque trasmettere allo stesso con cadenza annuale la sopraccitata **relazione** di carattere informativo avente ad oggetto:

- l'attività di vigilanza svolta dall'organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti e procedure adottate, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti;
- proposte di aggiornamento e/o di integrazione e/o di modifica dell'attività di mappatura del rischio, di cui al Modello organizzativo in vigore, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali adottati;
- un piano di attività da effettuare nel semestre successivo.

L'Organismo di Vigilanza segnalerà, altresì, **tempestivamente,** al Consiglio di Amministrazione (o al Presidente dello stesso o all'Amministratore Delegato) di Farmacosmo:

- le violazioni del Modello organizzativo, riscontrate d'iniziativa o su segnalazione;
- eventuali aggiornamenti e modifiche da apportare al Modello senza indugio.

7. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego.

La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale e essere documentate e registrate con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. Premessa

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D. Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) prevede espressamente che la stessa ha l'onere di "*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello*".

Il concetto di sistema disciplinare porta a ritenere che la Società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanzioni tutte le infrazioni al modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza durante la sua attività di controllo e vigilanza. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del modello e l'attribuzione della sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

8.2. Violazioni del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse, ovvero l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse;
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e all'Organismo di Vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello;
- la violazione delle misure poste a tutela del segnalante e l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate (art. 6, comma 2.bis, lett. d), D. Lgs. 231/01).

8.3. Misure nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con la Società) in violazione delle singole regole comportamentali sancite dal Modello costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nei vigenti CCNL.

Le infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari verranno avviati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nei CCNL e nelle procedure aziendali e in conformità con la vigente normativa.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL in una scala crescente in funzione della gravità della violazione sono:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro;
- licenziamento per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, né indennità sostitutiva.

L'ammonizione, verbale o scritta, viene comminata, a seconda della gravità, al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti ecc.) o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della multa il dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponga la stessa a una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, e/o comunque un comportamento tale da provocare all'azienda un grave nocumento morale e/o materiale.

Il Consiglio di Amministrazione comunica l'irrogazione delle sanzioni all'Organismo di Vigilanza che provvederà al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

8.4. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione della normativa *ex* D. Lgs. n. 231/2001 e del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, l'O.d.V. informerà

tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali dovranno assumere le opportune iniziative ai sensi di legge, coinvolgendo, ove necessario, l'assemblea.

8.5. Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione della normativa *ex* D. Lgs. n. 231/2001 e del Modello da parte di uno o più sindaci, l'O.d.V. informerà tempestivamente l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti, tra cui, a titolo esemplificativo, la convocazione dell'assemblea al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

8.6. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner commerciali e terzi in generale

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti, partner commerciali e terzi in generale che abbiano in essere con Farmacosmo un rapporto contrattuale, in violazione delle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 e del Modello adottato, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale.

9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Farmacosmo S.p.A. garantire la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso. A tal fine, viene istituito uno spazio di condivisione (ad es. share di rete aziendale) dedicato all'argomento e costantemente aggiornato, nel quale si trovano il Modello, i relativi allegati e, più in generale, tutta la documentazione rilevante ai fini della 231. Ai nuovi assunti viene consegnato un documento informativo, inclusivo del modello organizzativo, con il quale assicurare ai medesimi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

A tutte le risorse presenti in Società si richiede anche la compilazione di una formale dichiarazione di impegno acquisita nella forma scritta o elettronica che si riterrà più opportuna.

La formazione dei Destinatari, ai fini dell'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di Farmacosmo S.p.A., è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

È compito del "referente 231" individuato da Farmacosmo:

- provvedere alla definizione di un piano annuale di formazione da condividere con l'O.d.V. di Farmacosmo, che preveda una specifica attività formativa per i Destinatari del Modello.

E' compito dell'O.d.V. di Farmacosmo S.p.A. informare il "referente 231" in merito a:

- modifiche e aggiornamenti della normativa di riferimento affinchè il referente preveda momenti formativi integrativi;
- necessità di attività formative integrative conseguenti alle rilevazioni di errori e/o devianze rispetto alla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. attività sensibili e ai processi strumentali sensibili.

La mancata partecipazione, non giustificata, ai suddetti programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel presente Modello.

10.WHISTLEBLOWING

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Il D. Lgs. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito

dell'organizzazione dell'ente medesimo con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal Legislatore.

La protezione comprende i segnalanti operanti nel settore pubblico, nonché i segnalanti operanti nel settore privato. Per questi ultimi, il D. Lgs. n. 24/2023 impone l'obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Il D. Lgs 24/2023 è intervenuto sull'art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001, prevedendo che i modelli di cui al D. Lgs. 231/2001 debbano prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione per il segnalante e il sistema disciplinare.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, inteso nella sua più ampia accezione di contesto in cui si siano instaurati rapporti giuridici con la Società.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e devono risultare chiare: i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; ii) la descrizione del fatto; iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Farmacosmo si è adeguata alla normativa di cui al D. Lgs. 24/23, istituendo un canale di segnalazione interna, tramite la piattaforma informatica Zucchetti My Whistleblowing. La Società ha adottato la Procedura Whistleblowing e ha nominato il Gestore delle Segnalazioni, individuandolo in un professionista esterno alla medesima, autonomo, dedicato e formato.

Si precisa che, in base alla procedura implementata dalla Società, i segnalanti possono effettuare le segnalazioni in forma scritta o orale.

La Società, in aderenza al divieto di ritorsione di cui all'art. 17 del D. Lgs. 24/2023, rifiuta qualunque tipo di ritorsione ai danni del segnalante e si attiva affinché chi ha commesso un atteggiamento ritorsivo venga sanzionato, in base alla gravità della condotta. Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

La tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi, alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.